

Decreto Direttoriale n. 2434-2014, prot. n. 65752 del 15 ottobre 2014:

OGGETTO: PENSIONE ANTICIPATA DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il Direttore Generale

VISTO lo Statuto di questa Università;

VISTO l'art. 2 lett. o della legge 30 dicembre 2010 n. 240, con il quale vengono, tra gli altri, dettati i poteri in capo al Direttore Generale degli Atenei in termine di gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo, C.E.L. e dirigente dell'Ateneo;

VISTO il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 e s.m.i., con cui il Governo della Repubblica ha dotato le pubbliche amministrazioni dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei dipendenti (per le Università: personale tecnico amministrativo, dirigenti, collaboratori ed esperti linguistici e ricercatori universitari) che avessero maturato ai fini del trattamento di quiescenza l'anzianità massima contributiva;

TENUTO CONTO delle circolari n. 10 del 20.10.2008 e n. 4 del 16.09.2009, con le quali il Dipartimento della Funzione Pubblica ha impartito gli indirizzi applicativi dell'istituto sopra citato;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha proceduto negli anni 2010-2011-2012-2013-2014 alla risoluzione del rapporto nei confronti dei dipendenti che soddisfacevano i requisiti pensionistici previsti dalla normativa;

VISTO il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 che sostituisce il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133 che stabilisce quanto segue: *“con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1° gennaio 2012 dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge*

6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'art. 24...”

VISTI gli obiettivi che il Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 14 luglio 2014 ha assegnato al Direttore Generale;

TENUTO CONTO delle linee guida adottate da questa Direzione Generale in tema di riorganizzazione del personale tecnico amministrativo e dirigente e di modifica degli assetti organizzativi, esposte e discusse nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo dell'11 settembre 2014;

RITENUTO opportuno avvalersi dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, così come innovato dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014, in relazione al processo di riorganizzazione di Direzioni/Aree/Unità operative, al ricambio generazionale ed al contenimento dei costi, previo preavviso di sei mesi nei confronti del personale tecnico amministrativo, C.E.L. e dirigente che maturerà i requisiti per la pensione anticipata così come determinati dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

DECRETA

Art. 1: L'Università di Verona applica l'istituto della risoluzione del rapporto di lavoro così come definito dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014 n. 114 che sostituisce il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, nei confronti del personale tecnico amministrativo, C.E.L. e dirigente che maturerà i requisiti per la pensione anticipata, così come determinati dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto principalmente dei seguenti criteri:

- riorganizzazione di Direzioni/Aree/unità operative,
- agevolazione del turn over, anche interno, al fine di acquisire nuove o valorizzare le esistenti professionalità ed energie,
- contenimento dei costi.

Art. 2: L'Università di Verona procederà alla risoluzione del rapporto di lavoro, con preavviso di sei mesi, nei confronti del personale tecnico amministrativo, C.E.L. e dirigente, che maturerà i requisiti per la pensione anticipata così come determinati dall'art. 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, fatti salvi i casi in cui in base all'età sia prevista la penalizzazione nel trattamento pensionistico (dipendenti con età inferiore ai 62 anni);

Art. 3: La Direzione del Personale procederà alla ricognizione dei dipendenti per i quali ricorrono le condizioni sopra richiamate.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Dott. Giulio Coggiola Pittoni